



## FAQ Coronavirus e assemblee generali

Ultima modifica 13.09.2021

Con decisione del 19 giugno 2020, il Consiglio federale - nel corso del ritorno dalla situazione straordinaria alla situazione particolare - ha suddiviso l'ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020 in due parti e ha strutturato i provvedimenti che continuano ad essere applicati come segue:

- L'ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 in situazione particolare (**Ordinanza COVID-19 situazione particolare**, RS 818.101.26) si basa sull'articolo 6 capoverso 2 lettere a e b della legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp). Essa regola i provvedimenti nei confronti delle persone, i provvedimenti concernenti le strutture accessibili al pubblico, e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori e l'obbligo dei cantoni di notificare le capacità di assistenza sanitaria. L'ordinanza COVID-19 situazione particolare è stata modificata l'ultima volta il 13 settembre 2021. Secondo l'articolo 10 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare, gli organizzatori di manifestazioni devono elaborare e attuare un piano di protezione. L'obbligo del certificato varrà inoltre per le manifestazioni al chiuso. Questo vige anche per le assemblee delle società (assemblee generali). Tuttavia, le manifestazioni aziendali interne necessarie per il normale svolgimento dell'attività aziendale (come le sedute del Consiglio di Amministrazione) non sono coperte da questa disposizione. Anche tali manifestazioni dovrebbero naturalmente svolgersi possibilmente online; altrimenti, in situazioni particolari, si applicano i requisiti dell'articolo 25 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare.
- L'ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere l'epidemia di coronavirus (**Ordinanza 3 COVID-19**, RS 818.101.24) si basa sugli articoli 3 e 8 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020. Essa regola il mantenimento delle capacità nell'assistenza sanitaria, le limitazioni del traffico di confine e dell'ammissione di stranieri, l'approvvigionamento di materiale medico importante, singoli aspetti dell'assistenza sanitaria e la possibilità di tenere assemblee di società per via scritta o in forma elettronica o mediante un rappresentante indipendente (art. 27 ordinanza 3 COVID-19). La durata di validità dell'ordinanza 3 COVID-19 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021. Con la modifica del 18 giugno 2021, la durata di validità dell'articolo 8 della legge COVID-19 è stata prorogata fino all'entrata in vigore delle disposizioni sullo svolgimento dell'assemblea generale della modifica del 19 giugno 2020 del Codice delle obbligazioni (diritto della società anonima), ma al più tardi fino al 31 dicembre 2023 (RU 2021 354). La base legale per un'assemblea generale virtuale rimarrà quindi nella legislazione COVID fino a quando essa non sarà creata nel diritto della società anonima con l'entrata in vigore dell'articolo 701c e seguenti P-CO.



N.	Parola chiave	Domanda	Risposta
1	Restrizioni secondo l'Ordinanza COVID-19 situazione particolare	Le assemblee generali (AG) possono ancora svolgersi come al solito?	Secondo l'art. 10 e seguenti dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare, le manifestazioni con un massimo di 1000 partecipanti possono essere tenute senza un'autorizzazione. Va notato che gli organizzatori delle manifestazioni devono elaborare e attuare un piano di protezione. L'obbligo del certificato varrà inoltre per le manifestazioni al chiuso, ciò significa che l'accesso alle AG sarà limitato alle persone con un certificato valido. Ulteriori informazioni si trovano sulla pagina dei concetti di protezione dell'UFSP ( <a href="#">Piani di protezione (admin.ch)</a> ).
2	Regolamentazione speciale per le assemblee delle società secondo l'Ordinanza 3 COVID-19	Quali regole speciali si applicano per le AG?	Per le AG, l'art. 27 Ordinanza 3 COVID-19 prevede una disposizione speciale per consentire ai partecipanti di esercitare i loro diritti nel rispetto delle esigenze dell'UFSP in materia di igiene e di distanza sociale: L'organizzatore può disporre che i partecipanti esercitino i loro diritti soltanto per scritto o in forma elettronica (lett. a) o mediante un rappresentante indipendente designato dall'organizzatore (lett. b). La disposizione deve essere comunicata per scritto o pubblicata in forma elettronica al più tardi quattro giorni prima della manifestazione (cpv. 2).
3	Altri partecipanti	Gli altri partecipanti (segretario, CdA, ufficio di revisione, rappresentante indipendente, notaio) devono partecipare fisicamente all'AG?	In base all'art. 27 Ordinanza 3 COVID-19, l'AG si svolge senza diritti di partecipazione fisica degli azionisti/soci/membri della società cooperativa/membri dell'associazione. Tuttavia, devono continuare ad essere presenti: un presidente (membro dell'organo superiore di direzione o di amministrazione), un segretario/scrutatore, se del caso, il rappresentante indipendente, se del caso, il rappresentante dell'ufficio di revisione, e un notaio in caso di deliberazioni dell'AG che richiedono un atto pubblico. Si continuerà quindi a tenere un "assemblea residuale" fisica. I rappresentanti degli uffici di revisione possono in ogni caso, e nel caso dell'AG secondo lett. a, anche tutti gli altri partecipanti, partecipare, per via elettronica, purché sia garantita l'identificazione.



N.	Parola chiave	Domanda	Risposta
4	AG con azionista unico resp. AG con un unico rappresentante	Gli obblighi previsti dall'art. 10 segg. dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare si applicano anche in caso di AG con azionista unico?	<p>Un evento pubblico o privato ai sensi dell'art 10 segg. Ordinanza COVID-19 situazione particolare è un evento limitato nel tempo, svolto e pianificato in uno spazio o perimetro definito, a cui partecipano <u>più</u> persone. L'AG dell'azionista unico non è pertanto considerata un evento ai sensi dell'art. 10 segg. Ordinanza COVID-19 situazione particolare. Il fatto che all'AG dell'azionista unico possano partecipare fisicamente oltre all'azionista unico anche altre persone (altri partecipanti nel senso dell'"assemblea residuale") non cambia questo fatto; l'unico fattore decisivo è la partecipazione fisica o meno di più azionisti alla manifestazione. L'assemblea dell'azionista unico con gli altri partecipanti può essere tenuta senza piano di protezione.</p> <p>Lo stesso vale per una AG con un unico rappresentante.</p>
5	Altre forme giuridiche	Quali società possono avvalersi delle possibilità di cui all'art. 27 Ordinanza 3 COVID-19 per le loro assemblee?	<p>La regolamentazione speciale secondo l'Ordinanza 3 COVID-19 si riferisce alle assemblee di <u>tutte</u> le società. Oltre alle società di capitali come le società anonime e le Sagl, sono considerate società in senso lato anche le società in nome collettivo, le società in accomandita, le associazioni e le società cooperative.</p> <p>Cfr. in questo contesto i contributi sulle singole forme giuridiche più avanti.</p>
6	Altri organi	Anche gli altri organi (come l'organo superiore di direzione o di amministrazione) possono avvalersi delle possibilità di cui all'art 27 Ordinanza 3 COVID-19 per le loro assemblee o sedute?	<p>Gli azionisti devono poter esercitare i loro diritti anche nell'attuale situazione "particolare". L'art. 27 Ordinanza 3 COVID-19 prevede quindi le possibilità su come si possano tenere le assemblee dei soci, che altrimenti devono essere svolte fisicamente.</p> <p>Per l'organo superiore di direzione o di amministrazione non è necessaria una regolamentazione speciale, poiché già il diritto applicabile <u>non</u> prevede l'obbligo dell'incontro fisico (cfr. ad esempio l'art. 713 cpv. 2 CO per le società anonime). L'art. 27 Ordinanza 3 COVID-19 è quindi applicabile solo per le assemblee dei soci, ma non per gli altri organi della società.</p>



N.	Parola chiave	Domanda	Risposta
7	Conferenza telefonica e videoconferenza	Secondo l'art. 27 dell'Ordinanza 3 COVID-19 sono possibili AG in videoconferenza e conferenza telefonica?	Sì, l'art. 27 Ordinanza 3 COVID-19 consente l'esercizio dei diritti "in forma elettronica". In linea di principio, occorre garantire che ogni partecipante possa essere identificato/autenticato e possa esprimersi in assemblea, ascoltare i voti degli altri partecipanti ed esercitare i propri diritti, in particolare il diritto di voto (ciò significa che tutti i partecipanti devono riunirsi contemporaneamente per via elettronica, cosa che non sarebbe possibile, ad esempio, via e-mail). Tuttavia, non è prescritto il requisito di immagine. Anche nel caso di una conferenza telefonica o di una videoconferenza, deve essere redatto un verbale dell'AG.
8	E-Mail	Il voto per e-mail è possibile anche secondo l'art. 27 dell'Ordinanza 3 COVID-19?	L'art. 27 dell'Ordinanza 3 COVID-19 consente l'esercizio dei diritti "per scritto". La forma scritta equivale a una firma qualificata, ma non a una e-mail.
9	Atto pubblico	La regolamentazione speciale ai sensi dell'art. 27 Ordinanza 3 COVID-19 si applica anche ai punti all'ordine del giorno che devono essere sottoposti all'atto pubblico?	Sì, le possibilità di cui all'art. 27 dell'Ordinanza 3 COVID-19 valgono per tutti i punti all'ordine del giorno - anche per le deliberazioni che richiedono un atto pubblico. In caso contrario, questa disposizione non avrebbe alcun effetto. L'atto pubblico continua ad essere disciplinato dalle disposizioni cantonali sugli atti pubblici.



N.	Parola chiave	Domanda	Risposta
10	Convocazione/decisione	Come si procede se si desidera fare uso delle possibilità offerte dall'art. 27 Ordinanza 3 COVID-19?	<p><u>Se il Consiglio d'amministrazione non ha ancora formalmente convocato l'AG</u>, per la convocazione dell'assemblea continuano ad applicarsi le disposizioni legali del Codice delle obbligazioni (ossia segnatamente la convocazione deve avvenire almeno 20 giorni prima dell'assemblea). Si consiglia di includere nella convocazione le disposizioni specifiche secondo l'Ordinanza 3 COVID-19, che ora si applicano in aggiunta alle disposizioni di legge (riferimento alle modalità di esercizio dei diritti dei partecipanti all'Assemblea, ecc.)</p> <p><u>Se l'AG è già stata convocata</u>, non è necessaria una nuova convocazione. Per le nuove disposizioni non è necessario rispettare i termini di invito, ma devono essere comunicati per scritto o pubblicati in forma elettronica almeno 4 giorni prima della manifestazione.</p>
11	Regolamentazione speciale secondo la modifica dell'Ordinanza 3 COVID-19 e dell'AG virtuale	La regolamentazione speciale per l'AG secondo l'Ordinanza 3 COVID-19 copre anche la possibilità dell'AG virtuale secondo la revisione del diritto della società anonima?	<p>Nell'ambito della revisione del diritto della società anonima (16.077, progetto 1) sarà introdotta l'AG virtuale. Le disposizioni di esecuzione necessarie per la revisione sono in corso di elaborazione e dovrebbero entrare in vigore all'inizio del 2023.</p> <p>Con la regolamentazione speciale per le assemblee di società secondo l'art. 27 Ordinanza 3 COVID-19, viene introdotta una regolamentazione simile, fino all'entrata in vigore della revisione. Tuttavia, le possibilità differiscono notevolmente su alcuni punti dell'AG virtuale secondo la revisione del diritto della società anonima:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Per l'AG virtuale in base alla revisione del diritto della società anonima è necessaria una base statutaria. Per poter usufruire delle possibilità di cui all'art. 27 dell'Ordinanza 3 COVID-19, non è necessaria <u>alcuna</u> base statutaria.</li><li>- Nell'ambito di un'AG virtuale secondo la revisione del diritto della società anonima, il Consiglio d'amministrazione deve designare un rappresentante indipendente nella convocazione. L'art. 27 dell'Ordinanza 3 COVID-19 non contiene deliberatamente una tale esigenza.</li></ul>



N.	Parola chiave	Domanda	Risposta
12	Rappresentante indipendente	Quando e chi dovrebbe designare un rappresentante indipendente?	<p>Ogni <u>società quotata in borsa</u> è già tenuta a designare un rappresentante indipendente. È l'AG che è competente a designare il rappresentante indipendente. Se il rappresentante non può essere presente dopo la sua elezione, il Consiglio di Amministrazione è responsabile per la designazione di un sostituto.</p> <p>Le società non quotate in borsa, secondo il Codice delle obbligazioni, sono tenute a designare un rappresentante indipendente solo se offrono la rappresentanza degli azionisti da parte di un organo o di un'altra persona da loro dipendente. Salvo quanto diversamente previsto dallo statuto, il Consiglio di amministrazione nomina il rappresentante indipendente.</p> <p>Con la regolamentazione speciale per l'AG ai sensi dell'art. 27 Ordinanza 3 COVID-19, gli azionisti possono essere obbligati a fare esercitare i loro diritti (tra cui il diritto di accesso, di informazione e di proposta) dal rappresentante indipendente. Per la designazione del rappresentante indipendente, l'organizzatore, ovvero il Consiglio di amministrazione nel caso di società anonime, è responsabile ai sensi dell'Ordinanza 3 COVID-19, qualora un tale rappresentante non sia già stato nominato.</p>
13	Requisiti formali per il rilascio di deleghe e istruzioni	Le deleghe e le istruzioni al rappresentante indipendente possono essere consegnate anche per via elettronica?	<p>Per le società anonime quotate in borsa, la relativa ordinanza (Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa) prevede che le deleghe e le istruzioni possano essere trasmesse anche per via elettronica. Ciò deve essere consentito anche per le società non quotate in borsa se si ricorre alla possibilità dell'art. 27 cpv. 1 lett. b dell'Ordinanza 3 COVID-19.</p>



N.	Parola chiave	Domanda	Risposta
14	Rifiuto di partecipazione	È possibile vietare agli azionisti di partecipare all'AG rispettivamente di respingerli?	<p>Secondo il Codice delle obbligazioni, gli azionisti hanno il diritto di partecipare all'AG. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dell'AG che revocano o limitano il diritto di un azionista di partecipare all'AG sono nulle. Le deliberazioni adottate in assenza dei partecipanti possono essere impugnate.</p> <p>Tuttavia, con l'Ordinanza 3 COVID-19, gli azionisti possono essere obbligati ad esercitare i loro diritti <u>esclusivamente</u> per scritto o in forma elettronica o tramite un rappresentante indipendente designato dall'organizzatore. Inoltre l'accesso alle AG sarà limitato agli azionisti con un certificato valido. Il diritto dell'azionista di partecipare fisicamente all'AG è pertanto temporaneamente limitato.</p>
15	Rinvio dell'AG	Cosa succede se l'AG non può avere luogo nonostante le possibilità offerte dall'Ordinanza 3 COVID-19?	<p>Se, nonostante le possibilità offerte dall'art. 27 Ordinanza 3 COVID-19, l'organizzatore non si sente in grado di tenere una AG, deve rinviare l'AG a una data successiva. Il Codice delle obbligazioni prevede che il Consiglio di Amministrazione convochi l'Assemblea ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. Tuttavia, questo termine è solo un termine ordinatorio; in caso di superamento del termine, la partecipazione all'Assemblea generale non diventa invalida, né le deliberazioni adottate possono essere impugnate per questo motivo.</p>



N.	Parola chiave	Domanda	Risposta
16	Società a responsabilità limitata (Sagl)	Gli stessi principi che si applicano all'assemblea generale di una società anonima valgono anche per l'assemblea dei soci di una Sagl?	<p>Sì, in linea di principio sono applicabili per analogia le disposizioni del diritto della società anonima.</p> <p>Un'importante eccezione si applica per quanto riguarda lo svolgimento fisico di un'assemblea: nel caso di una Sagl, le decisioni dell'AG possono essere prese anche per scritto, a condizione che nessun azionista richieda una discussione orale.</p> <p>L'art. 27 Ordinanza 3 COVID-19 non ha quindi lo stesso significato per la Sagl come per la SA, ma è in linea di principio applicabile ugualmente. In particolare, i diritti dei soci di una Sagl possono essere esercitati anche in forma elettronica (conferenza telefonica o videoconferenza).</p>
17	Società cooperativa	I principi applicabili alla società anonima valgono anche per l'AG della società cooperativa?	<p>Poiché il diritto di rappresentanza presso l'AG delle società cooperative è limitato dalla legge e dallo statuto, la regolamentazione secondo l'art. 27 cpv. 1 lett. a Ordinanza 3 COVID-19 (esercizio dei diritti per scritto o in forma elettronica) è particolarmente importante per le cooperative. Queste possibilità si applicano anche se lo statuto non prevede la votazione per corrispondenza o se non sarebbe consentita dalla legge. Inoltre, il voto scritto o elettronico è possibile anche per l'assemblea dei delegati di una cooperativa.</p>
18	Associazioni	I principi applicabili alla società anonima si applicano anche all'assemblea delle associazioni?	<p>Poiché il diritto di rappresentanza all'assemblea è limitato dalla legge e dagli statuti, la regolamentazione secondo l'art. 27 cpv. 1 lett. a Ordinanza 3 COVID-19 (esercizio dei diritti per scritto o in forma elettronica) è particolarmente importante per le associazioni. In questo caso non è richiesta l'unanimità ai sensi dell'articolo 66 cpv. 2 CC. Ciò vale anche se lo statuto non prevede una risoluzione a maggioranza scritta. Inoltre, il voto scritto o elettronico è possibile anche per l'assemblea dei delegati di una associazione.</p>





N.	Parola chiave	Domanda	Risposta
19	Fondazioni	<p>Per le sedute dei consigli di fondazione valgono gli stessi principi che valgono per l'AG di una società anonima?</p> <p>Cosa vale per le assemblee degli investitori delle fondazioni d'investimento?</p>	<p>No. L'art. 27 dell'Ordinanza 3 COVID-19 regola solo le AG. La disposizione non si applica alle sedute/decisioni dell'organo superiore di direzione o di amministrazione di una società (ad es. il consiglio di amministrazione di una SA). Pertanto, la disposizione non è applicabile neanche alle assemblee/decisioni dei consigli di fondazione.</p> <p>In base al riferimento dell'art. 3 cpv. 1 OFond (art. 53k LPP) al diritto delle società anonime, l'art. 27 Ordinanza 3 COVID-19 si applica anche alle assemblee degli investitori delle fondazioni d'investimento.</p>
20	Assemblea dei comproprietari per piani	Gli stessi principi relativi all'AG di una società anonima si applicano alle assemblee dei comproprietari per piani?	Le comunioni di comproprietari per piani non sono società nel senso legale del termine. L'art. 712m cpv. 2 CC fa tuttavia riferimento alle disposizioni del diritto delle associazioni per quanto riguarda l'assemblea dei comproprietari. Di conseguenza, è applicabile anche l'art. 27 dell'Ordinanza 3 COVID-19. L'amministrazione della comunione dei comproprietari per piano può quindi in particolare ordinare che i comproprietari esercitino il loro diritto di voto per scritto o in forma elettronica.